



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 60

DEL 05/08/2010

OGGETTO: "N.T.A. allegate P.R.G. Sottozone agricole. Variante. Adozione ex art. 3 L.R. 71/78."

L'anno duemiladieci, il giorno cinque del mese di agosto alle ore 20,15 in Scicli e nella sala adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, su invito del Presidente datato 29/07/2010 Prot. n° 23989, notificato a norma di legge in seduta pubblica ordinaria.

Presiede l'adunanza il Geom. Antonino Rivillito, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste la Dott.ssa Francesca Sinatra, Segretario Comunale.

Sono presenti i Consiglieri Comunali:

CONSIGLIERI	
<u>PRESENTI</u>	11) ARRABITO MAURIZIO- (UDC)
1) RIVILLITO ANTONINO - (UDC)	12) CANNATA ARMANDO - (PD)
2) BRAMANTI VINCENZO - (UDC)	13) CARUSO ANDREA - (GRUPPO MISTO)
3) VERDIRAME ROCCO - (PROGETTO SCICLI)	14) EPIRO BARTOLOMEO - (PATTO PER SCICLI)
4) CARBONE SALVATORE - (IDEA DI CENTRO VERSO IL PDL)	15) GALESÌ BARTOLOMEO - (PDL)
5) BONINCONTRO LORENZO - (IDEA DI CENTRO VERSO IL PDL)	<u>ASSENTI</u>
6) CALABRESE SALVATORE - (MOVIMENTO CULTURALE SCICLI E TU)	1) PACETTO VINCENZO - (PDL)
7) FIDONE FABIO - (MPA)	2) LOPES MARCO - (UDC)
8) CASERTA ADRIANO - (MOVIMENTO CULTURALE SCICLI E TU)	3) AQUILINO GIANPAOLO - (PD)
9) RUTA ROSARIO - (MOVIMENTO CULTURALE SCICLI E TU)	4) CARUSO CLAUDIO - (PD)
10) GUTTA' AGATINO SALV. - (PDL)	5) VENTICINQUE BARTOLOMEO - (PDL)

Il Presidente pone in discussione il punto n. 4 all'o.d.g. avente ad oggetto: "N.T.A. allegate P.R.G. Sottozone agricole. Variante. Adozione ex art. 3 L.R. 71/78."

L'Ass. Gentile relaziona in merito.

Il C.C. Caserta, in qualità di Presidente della II^a Commissione Consiliare, comunica il parere favorevole della Commissione stessa e presenta il seguente emendamento:

EMENDAMENTO N. 1

- Nelle norme di carattere generale dell'art. 35E al punto 3.23 aggiungere dopo le parole campi da golf "campetti di calcio e campi da tennis per attività sportive di tipo amatoriale".
- Nelle previsioni di sottozona quanto previsto al punto 9 dell'art. 35E6 deve essere riportato nell'art. 35E5.

- Nell'art. 35E1 al punto 10 la data 31.12.94 deve essere modificata in 04.06.2010, e cassare il testo da *“e con impianti serricoli già esistenti alla data del 03.12.1996, data della ripresa aerea del territorio comunale, commissionata dal Comune di Scicli”*.
- Nell'art. 35E6 al punto 9 la data 31.12.1994 deve essere modificata in 04.06.2010.
- Nelle previsioni di sottozona dell'art. 35E1 aggiungere il seguente punto 12:
“Gli impianti ed i manufatti edilizi riconducibili alla disciplina ex art. 22 della L.R. 71/78 potranno essere realizzati limitatamente alla superficie massima di mq. 2000”.

F.to Antonio Caserta
F.to Vincenzo Bramanti

L'Ing. Spanò esprime il proprio parere favorevole a tale emendamento.

Il C.C. Caserta presenta anche un secondo emendamento:

EMENDAMENTO N. 2

- Al punto 3.21 delle norme di carattere generale aggiungere dopo la parola *“cava”* aggiungere la parola *“non”*.

F.to Adriano Caserta
F.to Vincenzo Bramanti

Il C.C. Cannata fa presente che i carteggi riguardanti questo argomento sono stati portati in Commissione martedì e poi l'argomento è stato ripreso oggi. Dichiaro che l'apporto che la minoranza vuole dare a questo strumento è legato alla necessità di un esame approfondito della proposta della G.C. Ribadisce che c'è la volontà di approfondire.

Il C.C. Verdirame dichiara di voler approvare questo strumento importantissimo, tuttavia è difficile farlo perchè questo provvedimento, il cui iter è stato avviato nel 2008, gli è stato consegnato solo l'altro ieri. Chiede un rinvio del punto, per poter dare il proprio contributo. Chiede di rinviare a martedì prossimo per un approfondimento.

Segue una discussione fra il Presidente ed il C.C. Verdirame.

Il C.C. Epiro precisa che i componenti della II^a Commissione Consiliare si sono riuniti ieri e oggi, e solo oggi è stata consegnata la copia a colori del documento. Chiede anche lui il rinvio della proposta.

Il Presidente mette in votazione la proposta di rinvio del C.C. Verdirame e l'esito della votazione è il seguente:

Presenti 15

- Voti favorevoli 4 (*Verdirame – Epiro – Cannata - Fidone*)
- Astenuti 11

La proposta di rinvio è respinta.

Il C.C. Cannata dichiara: *Caro Presidente le rappresento un certo disagio a vederlo in atteggiamento intemperante davanti ai Consiglieri che richiedono approfondimenti su materie così delicate quali quella all'o.d.g. della proposta, essendo la stessa incidente su argomenti di natura economica e su scelte del territorio, questo atteggiamento mi mette in profondo disagio e difficoltà per valutare la sua serietà di giudizio nel condurre i lavori ed, in particolare, l'esame di questo punto all'o.d.g. La prego, pertanto, di valutare, qualora ritenesse pertinenti queste mie considerazioni, la sospensione temporanea del C.C. così da permetterle di ritrovare il giusto equilibrio che richiedono questi momenti.*

Il C.C. Carbone manifesta la propria sentita solidarietà nel modo di condurre i lavori da parte del Presidente, perchè ogni Consigliere non può intervenire più del dovuto. A suo avviso, quello che conta è dare risposte ai cittadini, non c'è bisogno di sospensioni, perchè siamo sereni e possiamo andare avanti. Invita ad andare avanti, in quanto il C.C. ha mostrato equilibrio e senso del dovere.

Il C.C. Bramanti manifesta la propria solidarietà al Presidente del C.C. e invita a riprendere il filo del discorso. Dichiaro che trattasi di un argomento importante e di un provvedimento che tutta la città aspetta, perchè va a incidere sul P.R.G.C. e sulle zone agricole.

Il C.C. Verdirame conferma di essere uno dei protagonisti nel sollecitare questa proposta, ma da allora sono passati mesi. Chiede un tempo ragionevole per consentire la propria collaborazione. Lamenta il fatto che molti Regolamenti sono stati fatti in fretta senza accettare le proposte della minoranza, con la conseguenza di aver fatto provvedimenti irregolari. Lamenta la miopia politica sui fatti che riguardano la città. Suggerisce di rivedere la posizione della maggioranza e di rinviare l'esame del punto.

Il C.C. Cannata chiede che venga precisato come si intende procedere alla votazione.

Segue una discussione fra il Presidente ed il C.C. Cannata.

Il C.C. Carbone ribadisce che c'è una proposta dell'A.C. sulla quale i Consiglieri si sono confrontati in Commissione e che può essere votata.

Il C.C. Cannata chiede, trattandosi di norma regolamentare, che si proceda all'esame punto per punto e alla votazione punto per punto e, infine, all'esame complessivo della proposta.

Il Presidente mette in votazione la proposta del C.C. Cannata soprascriptificata e l'esito della votazione è il seguente:

Presenti 15

- Voti favorevoli 4 (*Verdirame – Epiro – Cannata - Fidone*)
- Astenuti 11

La proposta è respinta.

Il Presidente, pertanto, mette in votazione il 1° emendamento e l'esito della votazione è il seguente:

Presenti 15

- Voti contrari 4 (*Verdirame – Epiro – Cannata - Fidone*)
- Voti favorevoli 11

L'emendamento n. 1 è approvato.

Il C.C. Verdirame dichiara: *Ho votato contro l'emendamento perchè il Presidente, in violazione allo Statuto e al Regolamento Comunale e alla sua stessa decisione di mettere in votazione la proposta di deliberazione, temporaneamente sospesa per l'intervento del C.C. Cannata, il quale chiedeva le modalità di votazioni, esaurita tale discussione, decide in modo autonomo di mettere in votazione gli emendamenti che andavano votati prima di mettere in votazione la proposta di deliberazione. Inoltre, nella proposta di deliberazione vengono dati per approvati gli emendamenti indicati dalla Commissione Edilizia, senza che il C.C. ne abbia preso conoscenza. E la stessa motivazione vale per i successivi emendamenti che saranno sottoposti a votazione.*

Il Presidente mette in votazione il 2° emendamento e l'esito della votazione è il seguente:

Presenti 15

- Voti contrari 4 (*Verdirame – Epiro – Cannata - Fidone*)
- Voti favorevoli 11

L'emendamento n. 2 è approvato.

Il C.C. Epiro fa la seguente dichiarazione di voto: *Sono contrario perchè non sono stato messo in condizione di capire i vari articoli.*

Il C.C. Cannata dichiara: *Nel ritenere di rilevante interesse l'argomento oggetto della proposta di delibera "Variante delle norme di attuazione del P.R.G.C." e nel manifestare tutta la disponibilità nel contribuire alle scelte che influenzeranno l'attività economica ed edilizia dei prossimi anni, e soprattutto nel rappresentare la più ampia partecipazione della città, nelle sue varie forme aggregative, manifestiamo preoccupazione per la fretteosità della G.C. e del C.C. nell'approvazione della delibera. Nell'impossibilità di procedere al confronto richiesto dall'importanza dell'argomento con manifesto dissenso verso l'assenza di alcun confronto democratico abbandono l'aula per protesta.*

F.to Armando Cannata

Il C.C. Verdirame dichiara: *Anche questa sera la maggioranza del centro destra con l'avallo dell'esecutivo presente non mi ha consentito di poter esprimere il proprio voto favorevole su un provvedimento, anche se limitativo alla Variante del P.R.G., che si è limitato solo ed esclusivamente a trattare le varie sottozone agricole senza un minimo accenno ad una fase progettuale dell'intero territorio comunale, che avrebbe potuto interessare lo sviluppo dell'intero territorio comunale, ed in particolare nel nostro caso specifico, il centro storico, la zona costiera e la parte del territorio interessato dall'abusivismo del passato. Mi riferisco ai piani di recupero esistenti nel nostro territorio. Il futuro della città non può incentrarsi solamente nelle attività agricole, che oggi rappresenta un falso problema rispetto ai proclami dell'A.C., che a parole ricerca vie alternative al turismo e al commercio e dall'altro li mette nel dimenticatoio. Per quello che mi è dato esaminare si ha l'impressione che si vuole ricominciare a cementificare il territorio agricolo invece di preservarlo e conservarlo per lo sviluppo turistico ricettivo del territorio. Sembra un pretesto nell'affermare che le sottozone E4, E5, E6, abbiamo preservato gli investimenti nel settore, quando di fatto ad oggi le sopradette zone sono state interessate da villette più delle volte in cambio di insediamenti produttivi agricoli veri e propri. Riservandosi ogni azione di verifica sulla validità dell'atto che questa sera con il voto favorevole della maggioranza si va a consumare per non essere coinvolto in atti in cui si potrebbero configurare situazioni non tranquille, il sottoscritto abbandona l'aula e, quindi, non partecipa alla votazione.*

Il C.C. Verdirame si allontana – Presenti 14/20.

Si allontanano inoltre i C.C.: Epiro – Cannata – Fidone – Presenti 11/20.

Il C.C. Carbone dichiara che il C.C. sta mantenendo la promessa esitando un atto importante che servirà a tutti, dando così una prima risposta ai cittadini. Ringrazia il Presidente per la saggezza con cui ha condotto i lavori. Ribadisce che il C.C. ha dimostrato di essere serio, dando delle risposte ai cittadini. Dichiara il proprio voto favorevole.

Il C.C. Arrabito dichiara: *Voglio elogiare il lavoro svolto dall'Ass. Gentile, che con il suo impegno ha raggiunto un obiettivo che si era proposto all'inizio della legislatura.*

Rientra il C.C. Epiro – Presenti 12/20.

Il C.C. Arrabito conferma il proprio voto favorevole e si complimenta perchè si produce un atto che creerà un'occasione in più nel campo dell'edilizia.

Il C.C. Bramanti ringrazia l'Ass. Gentile per aver portato avanti questa proposta. Riconosce al Presidente il ruolo di garante del rispetto del programma. Dichiara il voto favorevole dell'U.D.C.

Si procede alla votazione della proposta emendata con tutti gli allegati e l'esito della votazione è il seguente:

Presenti 12

- Voti contrari 1 (*Epiro*)
- Voti favorevoli 11

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di C.C. del Capo IX Settore Urbanistica, Ing. Guglielmo Spanò, n. 06 del 23/07/2010, relativa all'oggetto, che si allega alla presente;

Richiamata integralmente "per relationem" la parte motiva della suddetta proposta e ravvisatane la fondatezza;

Visto il progetto redatto dall'Ing. Guglielmo Carbone, Istruttore Direttivo Tecnico comandato presso il IX Settore Urbanistica, costituito dai relativi elaborati;

Visti i pareri espressi dal Capo IX Settore Urbanistica, Ing. Guglielmo Spanò e dal Responsabile del Servizio, Geom. Salvatore Denaro;

Visti i pareri espressi dalla Commissione Urbanistica Com.le e dalla Commissione Edilizia Com.le;

Visti gli emendamenti esaminati e approvati dal Consesso;

Preso atto delle superiori votazioni;
Ritenuto opportuno, oltrechè necessario, provvedere in merito;
Visto l'OREL vigente e la L.R. n° 48 dell'11/12/1991.

DELIBERA

Per la causale in premessa:

1. Di approvare la proposta di deliberazione di C.C. del Capo IX Settore Urbanistica, Ing. Guglielmo Spanò, n. 06 del 23/07/2010, relativa all'oggetto, così come emendata dal Consiglio Comunale, che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale, secondo i contenuti del progetto redatto dall'U.T.C., IX Settore Urbanistica, in data 21.07.2010, e costituito dai relativi elaborati, con le modifiche conseguenti alla condivisione del parere reso dalla C.E.C.
2. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri espressi dal Responsabile del Servizio.

Infine l'Ass. Gentile ringrazia il C.C. per l'approvazione di quest'atto importante.

Rientrano i C.C.: Cannata – Fidone – Presenti 14/20.

Il C.C. Carbone, data l'ora tarda, propone di rinviare la seduta di C.C. a mercoledì 11 agosto alle ore 20,00.

Il Presidente mette in votazione la proposta di rinvio del C.C. Carbone e l'esito della votazione è il seguente:

Presenti 14

- Voti favorevoli 11
- Voti contrari 2 (*Cannata - Fidone*)

La proposta di rinvio è approvata.

Alle ore 0,15 la seduta è sciolta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Firmato all'originale.

IL PRESIDENTE

f.to (Geom. Antonino Rivillito)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera di C.C. viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal **11/09/2010** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Scicli, li 10/09/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)



COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
IX Settore Urbanistica



N°.....Prot.

Del

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°06

Del
23/07/2010

OGGETTO : N.T.A. allegate P.R.G. Sottozone agricole. Variante. Adozione ex art.3
L.R.71/78.

PREMESSO CHE:

Il vigente P.R.G. del Comune di Scicli è stato approvato con D.Dir.168/DRU del 12.04.2002, pubblicato sulla G.U.R.S. parte I n.32 del 12.07.2002.

Con la nota prot.80444 del 20.11.2006, acquisita N/s prot.gen.n.32442 del 02.12.2006, l'A.R.T.A Servizio 5 Unità Operativa 5.4 – Prov. di RG, nel rilevare che questo Comune è dotato di P.R.G. approvato con D.Dir.n.168/DRU del 12.04.2002, pubblicato sulla G.U.R.S. parte I n.32 del 12.07.2002, ha evidenziato la necessità di procedere alla revisione del P.R.G., previo affidamento di specifico incarico, ai sensi dell'art.3 L.R.30.04.1991, n.15 e ss.mm.ii., “entro 18 mesi dalla scadenza dei vincoli preordinati all'esproprio”, chiarendo che detti vincoli, secondo quanto previsto dal D.P.R. 327/01, modificato dal D.Lgs.n.302/02, e reso applicabile, nella Regione Siciliana, con l'Art.36 della L.R.02.08.2002, n.7, come integrato dall'art.24 della L.R.19.05.2003, n.7, hanno validità quinquennale.

Con la n/s nota prot.gen.n.2516 del 27.01.2007, in riscontro al richiamo operato dall'A.R.T.A., l'Amm.ne rassicurava, quell'Ass.to, dell'avvio del procedimento di revisione del P.R.G., impegnandosi ad affidare specifico incarico, approvati i presupposti strumenti finanziari.

Con la nota prot.2645 del 10.01.2008, anticipata a mezzo fax, acquisita N/s prot.gen.n.1424 del 11.01.2008, e confermata, successivamente, con N/s prot.gen.n.8881 del 11.03.2008, l'A.R.T.A. Servizio 5 – Unità Operativa 5.4 – Prov.di RG, nel richiamate i contenuti della N/s prot.gen.n.2516 del 27.01.2007, chiedeva, nel termine di venti giorni, relazione in ordine all'evolversi del procedimento, riservandosi, nel caso di mancato riscontro ovvero che le notizie fornite risultassero poco conducenti, di proporre, senza ulteriore diffida, la nomina di un Commissario ad acta.

Con la Del G.C.n.188 del 10.06.2008, l'Amm.ne Com.le, nel ritenere doveroso aderire al disposto normativo richiamato dall'A.R.T.A., con le note prima richiamate, ha impartito, al Capo IX Settore Urbanistica, apposita direttiva al fine di, tra l'altro, avviare il procedimento finalizzato alla revisione generale del vigente P.R.G., in ossequio al disposto di cui all'Art.3 L.R.30.04.1991, n.15 e ss.mm.ii., dandone informativa formale all'A.R.T.A.

Con la Del.G.C.n.65 del 19.03.2009, l'Amm.ne Com.le. nel ritenere, tra l'altro, che:

- le scelte generali in ordine alla tutela del territorio, pur nella loro attualità, non possono non avere perfetta coerenza con le previsioni dell'esaminando Piano paesaggistico provinciale;
- è necessario dare coerenza alla pianificazione comunale in rapporto alla pianificazione intercomunale, sovracomunale e regionale, riferendosi in particolare a: Piano strategico intercomunale “Terre Iblee” Mari e Monti, Piano territoriale provinciale, Piano assetto idrogeologico, Piano energetico regionale, Piano regionale delle cave, etc;
- nel piano regolatore generale devono trovare risposte positive le esigenze dei comparti trainanti l'economia locale, quali, tra l'altro, l'agricoltura, che ha subito e subisce una crisi pesante ;

- è opportuno, sebbene il disposto normativo ne preveda l'obbligo solo per la formazione di un nuovo piano regolatore generale, coinvolgere il Consiglio Comunale, già nella fase preliminare del procedimento, e ciò in considerazione delle competenze, a detto organo riconosciute dalla legge, in materia di pianificazione territoriale, al fine di addivenire a scelte progettuali condivise, scelte da operare in coerenza, appunto, dagli indirizzi che saranno adottati dagli organi di indirizzo prima e di controllo dopo;

si determinò, nel senso di procedere, consequenzialmente all'obbligo, sancito dall'art.3 comma 3 L.R.30.04.1991, n.15 e ss.mm.ii., di reimporre i vincoli preordinati all'esproprio, alla revisione del piano regolatore generale, dando, nel contempo, atto che, di fatto, era già stato avviato il processo di revisione con l'avvio delle attività connesse alla definizione delle linee guida per gli interventi di riqualificazione nei centri storici.

RICHIAMATA la Del.G.C.n.146 del 04.06.2010, con la quale l'Amm.ne Com.le nel rilevare che:

- La estensione dei lotti minimi, pretesa per la attività edilizia, con riferimento alle sottozone :E4-E5-E6, ha frenato , per gli investimenti necessari, pesantemente l'avvio di iniziative nel settore agricolo, in special modo in danno dei giovani imprenditori;
- L'apparato normativo, riferito alle sottozone agricole, risulta, oggi non innovato in coerenza a recenti previsioni normative in materia , ritenute dal legislatore di preminente interesse pubblico, quali : l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, il turismo, le telecomunicazioni;
- L'apparato normativo, riferito, tra l'altro, alle sottozone agricole, è stato sottoposto, a far data dalla sua efficacia, a interventi interpretativi da parte del Consiglio Comunale;
- Le previsioni rigide, in ordine alle destinazioni ammesse nelle sottozone agricole, di fatto, determinano una compressione nella diversificazione degli investimenti economici sul territorio, oggi non sopportabili dal territorio che sconta una pesante crisi economica, con risvolti sociali fortemente negativi;

e ritenendo che la tempistica pretesa dal procedimento di revisione del P.R.G. è di certo non compatibile con la crisi attuale del comparto agricolo, crisi che impone risposte con tempistica coerente alle esigenze manifestate dal comparto stesso, ha ritenuto irrinunciabile formulare, agli uffici coinvolti nel procedimento, apposita direttiva, che costituisse anticipazione degli indirizzi generali quale presupposti alla elaborazione del progetto di revisione del P.R.G., finalizzata ad elaborare apposita variante alle N.T.A., allegate al vigente P.R.G., con riferimento esclusivo alla disciplina attuativa delle sottozone agricole.

RILEVATO che, con la prima richiamata direttiva, l'Amm.ne Com.le ha disposto che nella variata disciplina attuativa delle sottozone agricole, devono trovare ospitalità positiva le sotto specificate esigenze:

- a) L'apparato normativo in generale sarà adeguato a previsioni legislative sopravvenute alla data di approvazione del vigente P.R.G.;
- b) Nell'apparato normativo troveranno conferma interpretazioni sul testo rese dal Consiglio Comunale;
- c) Saranno chiarite, meglio specificando le stesse, le previsioni atte ad ingenerare incertezze di lettura;
- d) Gli impianti ed i manufatti edilizi riconducibili alla disciplina ex art. 22 L.R. 71/78, troveranno ospitalità in ogni sottozona agricola, eccettuate le sottozone E2-E3;
- e) Ritenere, nelle more della approvazione del Piano regionale dei prodotti lapidei, le attività di cave non compatibili con l'uso agricolo dei terreni;
- f) Ammettere la possibilità di commercializzare prodotti provenienti in prevalenza dalle aziende agricole, coerentemente alla esaminanda disciplina del P.U.C.;
- g) Ammettere la possibilità di localizzare depositi che per la loro pericolosità insita non possono trovare collocazione nei centri urbani , escludendo, però, ogni riferimento a depositi riconducibili alla disciplina del D.lgs152/06 e ss.mm.ii.;
- h) Ammettere la possibilità di attività sportive-culturali che comunque rispettino la ruralità dei terreni;

- i) Ammettere, negli immobili preesistenti, le attività di ospitalità elencate dall'art.3, commi: 7,9,10,11,12 e 13 L.R. 27/96 e ss.mm.ii.;
- j) Omogeneizzare, in tutte le sottozone ove è ammessa la costruzione di nuovi edifici, gli arretri dai confini;
- k) Nelle sottozone: E4-E5-E6 ammettere la possibilità edificatoria su lotti minimi di estensione non inferiore ai 5.000 mq;
- l) Ammettere anche nelle sottozone: E4-E5-E6 la possibilità di realizzare campeggi stagionali, in coerenza alla possibilità oggi ammessa limitatamente alla sottozona E1;
- m) Ammettere nelle sottozone :E5-E6 , per le residenze, altezze massime confrontabili con le altezze massime ammesse per gli annessi agricoli, e comunque non superiori a 5,50 m.;
- n) Non prefissare limiti superiori per i volumi realizzabili, sottostando, gli stessi, agli indici di zona;
- o) Ritenere compatibile con l'uso dei terreni agricoli la installazione di impianti di telecomunicazioni;
- p) Nell'apparato normativo troverà ospitalità apposita disciplina attuativa con riferimento agli impianti di energia da fonti rinnovabili, al fine di tradurre i rimandi di cui agli artt. 20,23 e 24 della D.G.R.S. n.1 del 03.02.2009 (PEARS)

RITENUTO poter condividere le motivazioni addotte dall'Amm.ne Com.le a sostegno della direttiva impartita agli uffici preposti con il già richiamato atto di G.C. n.146 del 04.06.2010.

RITENUTO, ancora, il dispositivo della predetta direttiva coerente e consequenziale con le motivazioni addotte a sostegno della adozione.

VISTO il progetto redatto dall'Ing.Carbone Guglielmo, istruttore direttivo tecnico comandato presso il IX Settore Urbanistica, in data 21.07.2010, costituito dagli elaborati che si elencano:

Relazione

Allegato 1.1: Art.35.E - Zone "E" – Agricole – Testo attuale

Allegato 1.2: Art.35.E - Zone "E" – Agricole – Testo con visualizzazione modifiche

Allegato 1.3: Art.35.E - Zone "E" - Agricole -Testo modificato

Allegato 2.1: Art.35.E1 – Sottozona E1 – Testo attuale

Allegato 2.2: Art.35.E1 – Sottozona E1 – Testo con visualizzazione modifiche

Allegato 2.3: Art.35.E1 – Sottozona E1 – Testo modificato

Allegato 2.1: Art.35.E1 – Sottozona E1 – Testo attuale

Allegato 2.2: Art.35.E1 – Sottozona E1 – Testo con visualizzazione modifiche

Allegato 2.3: Art.35.E1 – Sottozona E1 – Testo modificato

Allegato 3.1: Art.35.E2 – Sottozona E2 – Testo Attuale

Allegato 3.2: Art.35.E2 – Sottozona E2 – Testo con visualizzazione modifiche

Allegato 3.3: Art.35.E2 – Sottozona E2 – Testo modificato

Allegato 4.1: Art.35.E3 – Sottozona E3 – Testo attuale

Allegato 4.2: Art.35.E3 – Sottozona E3 - Testo con visualizzazione modifiche

Allegato 4.3: Art.35.E3 – Sottozona E3 - Testo modificato

Allegato 5.1: Art.35.E4 – Sottozona E4 – Testo attuale

Allegato 5.2: Art.35.E4 – Sottozona E4 – Testo con visualizzazione modifiche

Allegato 5.3: Art.35.E4 – Sottozona E4 – Testo modificato

Allegato 6.1: Art.35.E5 – Sottozona E5 - Testo attuale

Allegato 6.2: Art.35.E5 – Sottozona E5 – Testo con visualizzazione modifiche

Allegato 6.3: Art.35.E5 – Sottozona E5 – Testo modificato

Allegato 7.1: Art.35.E6 – Sottozona E6 – Testo attuale

Allegato 7.2: Art.35.E6 – Sottozona E6 – Testo con visualizzazione modifiche

Allegato 7.3: Art.35.E6 – Sottozona E6 – Testo modificato

atti, tutti, qui da intendere integralmente riportati e trascritti.

VISTO il parere tecnico reso dal Responsabile del procedimento in data 21.07.2010, parere qui da intendere riportato e trascritto.

VISTO il parere reso dalla Commissione Urbanistica Com.le nella seduta del 21.07.2010, parere qui da intendere integralmente riportato e trascritto.

VISTO il parere reso dalla Commissione Edilizia Com.le nella seduta del 22.07.2010, parere qui da intendere integralmente riportato e trascritto, proponendo modifiche al testo dell' articolato, e specificatamente: Art. 35.E punti 3.15, 3.17, 3.24; Art. 35.E4 punto 9; Art. 35.E5 punto 12; Art. 35.E6 punto 13.

RITENUTO poter condividere le modifica proposte dalla C.E.C., ritenendo le stesse coerenti con la direttiva impartita dall' Amm.ne Com.le, fatta eccezione per la proposta relativa all' Art. 35.E punto 3.24, per le caratteristiche intrinseche degli impianti proposti, ed estendere, per omogeneità, la modifica relativa ai campeggi anche all' Art. 35.E1 punto 9 (già punto 10.a).

RITENUTE condivisibili ed esaustive le argomentazioni esposte in Relazione dal progettista con riferimento a ciascuna delle esigenze rappresentate dall' Amm.ne Com.le nella più volte richiamata direttiva.

RITENUTO che il testo riscritto degli articoli sottoposti a modifica, e nello specifico gli articoli:35.E, 35.E1, 35.E2, 35.E3, 35.E4, 35.E5, 35.E6, delle N.T.A. allegate al vigente P.R.G., è coerente, oltre che con le argomentazioni esposte in relazione dal progettista, con la volontà espressa dall' Amm.ne Com.le.

RITENUTO poter, ancora, in questa sede, fare riferimento al parere reso dalla A.U.S.L. e dall'Ufficio del Genio Civile, ex art.13 L.64/74, sul vigente P.R.G., atteso che trattasi di modifiche alle N.T.A. che non incidono su aspetti igienico-sanitario e che non modificano la destinazione d'uso dei terreni.

VISTA la L.R.27.12.78, n.71 e ss.mm.ii., e specificatamente gli articoli 3 e 19

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "T.U. degli Enti Locali";

Visto l'OREL vigente;

Visto lo Statuto Comunale;

Per quanto sopra propone al Consiglio Comunale l'adozione della presente deliberazione

Per la causale in premessa:

1.Condividere e consequenzialmente adottare, ai sensi dell'art.3 L.R.71/78 e ss.mm.ii., con valore di variante al vigente P.R.G., approvato con D.Dir.168/DRU del 12.04.2002, pubblicato sulla G.U.R.S. parte I n.32 del 12.07.2002, la proposta di variante secondo i contenuti del progetto redatto dall'U.T.C., IX Settore Urbanistica, in data 21.07.2010, e costituito dagli elaborati che si elencano, e qui da intendere integralmente riportati e trascritti:

Relazione

Allegato 1.1: Art.35.E - Zone "E" – Agricole – Testo attuale

Allegato 1.2: Art.35.E - Zone "E" – Agricole – Testo con visualizzazione modifiche

Allegato 1.3: Art.35.E - Zone "E" - Agricole -Testo modificato

Allegato 2.1: Art.35.E1 – Sottozona E1 – Testo attuale

Allegato 2.2: Art.35.E1 – Sottozona E1 – Testo con visualizzazione modifiche

Allegato 2.3: Art.35.E1 – Sottozona E1 – Testo modificato

Allegato 3.1: Art.35.E2 – Sottozona E2 – Testo Attuale

Allegato 3.2: Art.35.E2 – Sottozona E2 – Testo con visualizzazione modifiche

Allegato 3.3: Art.35.E2 – Sottozona E2 – Testo modificato

Allegato 4.1: Art.35.E3 – Sottozona E3 – Testo attuale

Allegato 4.2: Art.35.E3 – Sottozona E3 - Testo con visualizzazione modifiche

Allegato 4.3: Art.35.E3 – Sottozona E3 - Testo modificato

Allegato 5.1: Art.35.E4 – Sottozona E4 – Testo attuale

Allegato 5.2: Art.35.E4 – Sottozona E4 – Testo con visualizzazione modifiche

Allegato 5.3: Art.35.E4 – Sottozona E4 – Testo modificato

Allegato 6.1: Art.35.E5 – Sottozona E5 - Testo attuale

Allegato 6.2: Art.35.E5 – Sottozona E5 – Testo con visualizzazione modifiche

Allegato 6.3: Art.35.E5 – Sottozona E5 – Testo modificato

Allegato 7.1: Art.35.E6 – Sottozona E6 – Testo attuale

Allegato 7.2: Art.35.E6 – Sottozona E6 – Testo con visualizzazione modifiche

Allegato 7.3: Art.35.E6 – Sottozona E6 – Testo modificato

con le modifiche conseguenti alla condivisione del parere reso dalla C.E.C.

2. Dare atto che, in forza dell'adozione di cui al punto che precede, il testo degli articoli:

35.E, 35.E1, 35.E2, 35.E3, 35.E4, 35.E5, 35.E6, delle N.T.A , è quello che di seguito si trascrive:

ART. 35.E - ZONE "E" - Agricole

1. *Comprendono le parti del territorio destinate ad usi agricoli e quelle con edifici, attrezzature ed impianti connessi al settore agro-silvo-pastorale e alla valorizzazione dei loro prodotti, nonché le parti di territorio non classificabili secondo i criteri precedenti e che rivestono un particolare pregio ambientale, naturalistico, geomorfologico, archeologico, paesaggistico, fascia di rispetto cimiteriale, fascia di rispetto stradale, aree di rispetto in genere di particolare interesse per la collettività.*

2. *Le zone classificate E, comprendenti le parti di territorio destinate ad usi agricoli, ai sensi dell'art.2 del D.M.1444/68 delimitate nelle tavole della Variante Generale al P.R.G. sono le seguenti:*

2.1 Zone agricole normali

2.1.1. **Sottozona E1:** *Zone agricole di particolare interesse ambientale. Questa sottozona comprende i territori che contengono i beni diffusi come individuati dalla legge 431/85, le aree intercluse e di rispetto del sistema stesso, ed altre aree di particolare pregio.*

2.1.1a **Sottozona E1/a:** *Zone agricole di notevole interesse ambientale. Questa sottozona comprende i territori che comprendono i beni diffusi come individuati dalla L. 431/85, e aree di particolare pregio che costituiscono bellezze panoramiche considerabili come quadri naturali.*

2.1.2. **Sottozona E2:** *Zone agricole marginali con problemi di stabilità geomorfologica. Questa sottozona comprende aree con problemi geomorfologici prevalentemente appartenenti al "Piano di Divagazione" classificato "D" nello studio agro-forestale quali alvei, versanti di cava, terrazzi fluviali.*

2.1.3. **Sottozona E3:** *Zone boscate o con previsione di imboschimento o soggette a miglioramento agrario. Questa sottozona comprende le superfici boscate o da imboschire e migliorare sotto il profilo agroforestale e di stabilità geomorfologica.*

2.1.4 **Sottozona E4:** *Zone agricole collinari. Questa sottozona comprende le aree appartenenti prevalentemente al "Pianalto", classificate "P" nello studio agroforestale; caratterizzato da colture prevalenti a seminativo asciutto, pascoli e zone arborate con piante di carrubo e ulivo.*

2.1.5. **Sottozona E5:** *Zone agricole di transizione. Questa sottozona comprende le aree ricadenti prevalentemente nella zona di transizione classificata "T" nello studio agroforestale caratterizzate da colture seminatrici ed orticola.*

2.1.6 **Sottozona E6:** *Zone agricole irrigue. Questa sottozona comprende le aree localizzate prevalentemente nella fascia costiera, caratterizzate dalla presenza di serre ed impianti irrigui.*

2.2. Zone agricole speciali

2.2.1. **Sottozona E1.ST:** *Zone agricole di particolare interesse ambientale con suscettività d'uso turistico-ricettiva. Questa sottozona include le aree ricadenti in zona E1, che costituisce la destinazione d'uso principale, le quali per la particolare posizione e vocazione possono, comunque, essere utilizzate per insediamenti Turistico-Ricettivi, attraverso Programmi Integrati di Intervento di iniziativa pubblica o privata con le modalità previste dal precedente art. 25 e secondo quanto previsto nell' articolo normativo che disciplina la sottozona.*

2.2.2. **Sottozona E6.SA:** *Zone agricole irrigue con suscettività d'uso Artigianale-Commerciale. Questa sottozona include le aree ricadenti in zona E6, che costituisce la destinazione d'uso principale, le quali per la particolare posizione possono, comunque, essere utilizzate per insediamenti Artigianali-Commerciali, attraverso Programmi Integrati di Intervento di iniziativa pubblica o privata con le modalità previste dal precedente art. 25 e secondo quanto previsto nell' articolo normativo che disciplina la sottozona.*

2.2.3. **Sottozona E6.ST:** *Zone agricole irrigue con suscettività d'uso Turistico-Ricettivo. Questa sottozona include le aree ricadenti in zona E6, che costituisce la destinazione d'uso principale, le quali per la particolare posizione e vocazione possono, comunque, essere utilizzate per insediamenti Turistico-Ricettivi, attraverso Programmi Integrati di Intervento*

di iniziativa pubblica o privata con le modalità previste dal precedente art. 25 e secondo quanto previsto nell' articolo normativo che disciplina la sottozona.

3. Norme di carattere generale.

- 3.1. La suddivisione è basata su diversi gradi di tutela e sulla suscettività delle varie sottozone.*
- 3.2. Relativamente all'uso agricolo, si precisa che ai fini delle presenti norme si intendono zone agricole quelle che sono destinate di fatto all'esercizio dell'attività agricola.*
- 3.3. Ogni intervento nelle zone agricole deve essere indirizzato alla conservazione dei valori tipici e tradizionali propri dell'agricoltura ed alla difesa dell'esercizio dell'impresa agricola considerato come strumento attivo per la conservazione dei beni ambientali.*
- 3.4. Nelle zone agricole è vietata ogni attività comportante trasformazione dell'uso del suolo diverso dalla sua naturale vocazione per l'utilizzazione agricola, fatta eccezione per le zone speciali nelle quali è consentita la trasformazione in base alle prescrizioni delle presenti Norme, e le specifiche prescrizioni contenute nella disciplina attuativa delle singole zone .*
- 3.5. Non sono soggette ad autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela ambientale le trasformazioni dell'assetto dei terreni che siano funzionali all'utilizzazione agricola del suolo salvo che esse non consistano nell'avulsione di impianti colturali arborei aventi un valore tradizionale e ambientale tipico della zona, e salvo che non comportino l'esecuzione di opere murarie o stradali o di fabbricati di qualsiasi genere, e sempre che non modifichino lo stato esteriore dei luoghi.*
- 3.6. Rientrano tra le opere non soggette ad autorizzazione le sistemazioni idrauliche e gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, gli scassi, le arginature, le palificazioni, i silos a trincea, i pergolati, le tettoie e le schermature poste a protezione delle colture, la posa di teloni o di rivestimenti mobili e gli impianti per la stabilizzazione delle condizioni termiche o di illuminazione con plastica o altri materiali mobili, anche se abbisognino di intelaiature stabilmente infisse al suolo, indipendentemente dalla metodologia utilizzata.*
- 3.7. E' vietata altresì l'apertura di strade o sentieri che non siano strettamente necessari per l'utilizzazione dei fondi a scopo di coltivazione e l'esecuzione di opere di urbanizzazione all'infuori di quelle strettamente connesse ed eseguite in contestualità delle opere edilizie consentite e che devono risultare dal progetto relativo a queste ultime.*
- 3.8. Nelle zone agricole l'edificazione consentita deve essere principalmente correlata alla utilizzazione agricola dei suoli ed allo sviluppo delle imprese agricole, comprendendovi, in conformità alle leggi che la consentono, l'attività di agriturismo.*
 - 3.8.1. Gli impianti ed i manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali della zona, sono esclusi nelle zone E2,E3 .*
- 3.9. Ove consentiti dalla normativa di zona gli impianti ed i manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali della zona ivi compreso l'utilizzo di biomasse in impianti di energie rinnovabili in coerenza al PEARS ,dovranno rispettare, salvo specifiche previsioni di sottozona, limitatamente al lotto minimo richiesto per gli annessi agricoli, con esclusione dei casi di deroga, quanto previsto dall' art. 22 della L.R. 71/78 e precisamente:*
 - a) rapporto di copertura non superiore ad 1/10 dell'area di proprietà proposta per l'insediamento;*
 - b) distacchi tra fabbricati non inferiori a m.10;*
 - c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall'art.26 del D.P.R. 16/12/92 n. 495;*
 - d) parcheggi in misura non inferiore a 1/10 dall'area interessata;*
 - e) rispetto delle distanze e dei limiti volumetrici stabiliti dall' art. 15 della L.R.. 78/76, come interpretato dall'art.2 della L.R. 15/91.*
 - f) Distanza dagli insediamenti abitativi ed opere pubbliche previsti dagli strumenti urbanistici non inferiore a metri duecento, ad esclusione di quanto previsto dalla lettera c)*
 - g) E' ammessa la lavorazione, quali risorse naturali della zona, di: legname,calcare, arenarie, tufo, argilla, sabbia, ghiaia e comunque prodotti lapidei cavati e/o prelevati nell'area iblea.*
- 3.10. In generale ogni edificazione nelle zone agricole deve essere in armonia con le forme tradizionali locali dell'edilizia rurale, in particolare dovranno essere utilizzate nell'edificazione residenziale le tipologie tipiche dell'edilizia rurale in Sicilia.*
- 3.11. Deve essere evitato, salvo imprescindibili ragioni di ordine tecnico, che le costruzioni sorgano sul colmo delle alture e ne deturpino il profilo.*
- 3.12. La costruzione deve corrispondere al profilo naturale del terreno, salvo terrazzamenti o riporti*

non superiori a m. 1,50, i quali vanno comunque rivestiti con pietre locali e, preferibilmente, schermati a verde.

- 3.13. La destinazione d'uso delle varie parti degli edifici e dei complessi produttivi deve essere chiaramente indicata nei progetti, insieme all'area vincolata in relazione al volume di pertinenza con atto d'obbligo da trasciversi nei Pubblici Registri.*
 - 3.14. Al fine del calcolo della cubatura totale ammissibile sarà possibile utilizzare anche appezzamenti di terreno contigui, ma che siano comunque al servizio dell'azienda. Gli appezzamenti sono considerati contigui anche se separati da : strade comunque classificate, canali, ferrovia, impluvi, torrenti e comunque da opere d'arte minori e purchè detti appezzamenti si fronteggiano anche parzialmente .*
 - 3.15. Per gli edifici ricadenti nelle zone agricole E, ed esclusi gli edifici evidenziati negli elaborati grafici della Variante Generale al P.R.G. con perimetro circolare di colore rosso (art. 35 VE), fermi restando i vincoli di tutela paesaggistica , ambientale, architettonica, archeologica ,eventualmente apposti ai sensi di leggi regionali e/o nazionali e/o comunitarie e purchè non abusivi,(fatta eccezione per gli edifici abusivamente realizzati, ma oggetto di concessione edilizia in sanatoria già rilasciata) é ammessa la demolizione e la ricostruzione degli stessi, anche in area di sedime diversa all' interno dello stesso lotto, nei limiti della cubatura e destinazione d' uso esistenti e nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali secondo quanto stabilito dall' art. 12 della L.R.40/95. Qualora l'edificio ricade nella sottozona E2 l'intervento sarà ammesso se finalizzato al miglioramento sismico dell'immobile.*
 - 3.16. L'attività agrituristica può essere svolta dai soggetti e con le modalità previste dalla legge n.730/1985, come integrata dalla legge regionale n.° 25 del 9/06/1994 e ss.mm.ii. e la regolamentazione di dettaglio emessa dalla Regione Siciliana.*
 - 3.17. Nell'ambito delle aziende agricole, i relativi imprenditori a titolo principale possono destinare parte dei fabbricati adibiti a residenza ad uso turistico stagionale. Allo stesso fine i predetti fabbricati possono essere ampliati fino ad un massimo del 30% della cubatura residenziale esistente e comunque per non più di 300 mc.*
 - 3.18. La riattivazione dell'attività estrattiva nelle cave dismesse è subordinata alla redazione di un progetto di ripristino ambientale ed apposita autorizzazione regionale.*
 - 3.19. Per le opere la cui autorizzazione è subordinata ad un progetto di ripristino ambientale, questo dovrà prevedere modalità e tempi di attuazione e l'autorizzazione sarà condizionata alla stipula di apposita convenzione con l'Ente concedente, nella quale dovrà essere prevista un'adeguata cauzione commisurata ai lavori di ripristino.*
 - 3.20. Le prescrizioni riguardanti l'altezza massima degli annessi agricoli sono derogabili per comprovate necessità tecniche connesse con l'utilizzazione agricola.*
- ☞☞☞ Nelle more dell'approvazione del Piano Regionale dei prodotti lapidei le attività di cava sono compatibili, nei limiti delle leggi di tutela.*
 - ☞☞☞ Nelle zone agricole è sempre ammessa la vendita di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nonché di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli e/o zootecnici; oltre che i prodotti connessi con il ciclo produttivo delle attività ammesse.*
 - ☞☞☞ Nelle zone agricole sono compatibili i depositi di materiali pericolosi quali, in modo esemplificativo: liquidi infiammabili, materiali esplosivi, fatta comunque salva la disciplina specifica ed escludendo ogni tipo di depositi riconducibili alla disciplina di cui al D. Lgs.03.04.2006 n.152 e ss.mm.ii.*
- Nelle zone agricole sono attività sportive- culturali ritenute compatibili, fermo restando la tutela della ruralità delle aree, nel rispetto dei parametri ed indici residenziali di zona: campi di tiro; campi di equitazione; campi da golf; aree attrezzate per attività collegate allo sviluppo della memoria storica della cultura agraria e/o artigianale dei luoghi. E' compatibile con l'uso agricolo dei terreni la mera sistemazione, senza realizzazione di manufatti, di aree poste, in una fascia profonda 300 m. dalla battigia del mare, al fine utilizzare le stesse quali aree di sosta stagionali a servizio della balneazione.*
- ☞☞☞ Le previsioni del PAI e del P.E.A.R.S. prevalgono sempre sulle previsioni delle presenti norme.*
 - ☞☞☞ Ad eccezione delle sottozone E2 ed E3, e fatte salve le prescrizioni di dettaglio contenuti nella disciplina attuativa di ciascuna sottozona, oltre che alla normativa specifica che disciplina gli interventi, e garantendo sempre la ruralità degli edifici e del fondo di pertinenza, sono ammessi, negli immobili esistenti, le attività ricettive di cui ai commi: 7,9,10,11,12 e 13 dell'art.3 L.R.*

06.04.1996, n.27 e ss.mm.ii.. La dotazione e gli standards da garantire sono fissati dalla normativa specifica di settore.

☞☞☞Nelle zone agricole, ad eccezione delle sottozone E2 ed E3, sono compatibili con l'uso agricolo dei terreni le stazioni radio base per telefonia.

☞☞☞Nelle zone agricole, ad eccezione delle sottozone E1, E2 ed E3, sono compatibili con l'uso agricolo dei terreni gli impianti fotovoltaici a terra secondo la disciplina attuativa inserita in apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

ART. 35.E.1 SOTTOZONA E1

1. *Definizione: Rientrano in questa sottozona le aree che contengono prevalentemente i "beni diflusi" come individuati dalla legge 431/85, le aree intercluse e di rispetto del sistema stesso, nonché altre aree di particolare valenza ambientale e paesaggistica.*
2. *Nella sottozona E1 valgono le prescrizioni di carattere generale di cui all'art. 35.E., salvo eventuali deroghe eccezioni modifiche o integrazioni riportate nei punti successivi del presente articolo.*
3. *Sono ammessi interventi volti: al mantenimento e al miglioramento della vegetazione e del regime idrico; al disinquinamento; al mantenimento delle attività agricole e silvo-pastorale come fontanili, abbeveratoi ecc. purché realizzati in modo da non permettere l'inquinamento delle falde acquifere; sono consentite altresì possibilità di attraversamento da parte di opere pubbliche come strade poderali e sentieri pedonali e zone di sosta, reti idriche e energetiche locali senza alterare lo stato dei luoghi e il regime idrico.*
4. *E' vietata ogni insegna pubblicitaria, ad eccezione delle targhe indicative dei percorsi turistici e le insegne di superficie inferiore a mq. 1,00. sono vietate le opere di modifica delle quote naturali del terreno, - eccetto quelle necessarie per il mantenimento ed il miglioramento del regime idrico e dell'equilibrio geologico.*
5. *In questa sottozona l'edificabilità é consentita in base alle seguenti prescrizioni:*
 - 5.1. *Annessi agricoli*

a)	<i>If</i>	<i>mc/mq</i>	<i>0,03</i>
b)	<i>Hmax.</i>	<i>ml.</i>	<i>4,50</i>
c)	<i>Df.</i>	<i>ml.</i>	<i>10,00</i>
d)	<i>Dc.</i>	<i>ml.</i>	<i>20,00</i>
e)	<i>Ds.</i>	<i>ml.</i>	<i>20,00</i>
f)	<i>Sm.</i>	<i>mq.</i>	<i>50.000</i>
 - 5.2. *Residenze*

a)	<i>If</i>	<i>mc/mq</i>	<i>0,001</i>
b)	<i>Hmax.</i>	<i>ml.</i>	<i>4,50</i>
c)	<i>Df.</i>	<i>ml.</i>	<i>10,00</i>
d)	<i>Dc.</i>	<i>ml.</i>	<i>20,00</i>
e)	<i>Ds.</i>	<i>ml.</i>	<i>20,00</i>
f)	<i>Sm.</i>	<i>mq.</i>	<i>150.000</i>
6. *Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'art. 20 lett.a),b), c),d), della L.R. 71/78 e ss.mm.ii..*
7. *Sono consentite le opere necessarie al mantenimento dell'attività agricola e silvo-pastorale (come fontanili e abbeveratoi) nonché il loro mantenimento e miglioramento salvaguardando l'attuale struttura vegetazionale.*
8. *L'edificazione nella sottozona E1 é consentita sulla base di intervento edilizio diretto mediante concessione (C) ai sensi della Legge 10/77; il progetto dovrà riportare la superficie fondiaria asservita alle costruzioni; l'area così indicata sarà vincolata con atto d'obbligo da trasciversi nel registro della Conservatoria Immobiliare.*
9. *Consentire la possibilità di realizzare campeggi realizzati con strutture interamente precarie ove siano esistenti sistemi di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque reflue. Gli interventi saranno disciplinati da apposito regolamento.*
10. *Ai coltivatori diretti, braccianti agricoli e imprenditori agricoli a titolo principale, a ciascuno di essi per non più di una volta, nei fondi non frazionati successivamente al 31.12.1994, e con impianti serricoli già esistenti alla data del 3.12.1996, data della ripresa aerea del territorio comunale, commissionata dal Comune di Scicli, è consentita l'edificazione di annessi agricolo in base alle seguenti prescrizioni:*
 - *If. Mc/mq. 0.04*
 - *H. max ml. 4.50*

- Df. ml. 10.00
- Dc. ml. 5.00 o a confine
- Ds. ml. 20.00
- Sm mq. 5.000

11. E' ammessa la costruzione a confine.

Art. 35. E2 - SOTTOZONA E2

1. *Definizione : Zone agricole marginali con problemi di stabilità geomorfologica.*
2. *Le aree incluse in questa sottozona sono prevalentemente quelle appartenenti al Piano di Divagazione classificate "D" nello studio Agroforestale, le quali presentano notevoli problemi di stabilità geomorfologica.*
3. *Per tali aree, marginali dal punto di vista dell'utilizzo agricolo, si ravvisa l'esigenza di garantire adeguate condizioni di stabilità ambientale, attraverso interventi di piantumazione arborea, di regimentazione delle acque e di consolidamento.*
4. *Su queste aree é esclusa qualsiasi nuova edificazione. Le aree comunque, sono computabili ai fini della determinazione del volume edificabile del fondo agricolo a cui appartengono se lo stesso risulta costituito, oltre che dalla sottozona E2, anche da una o più sottozone E, e sulle quali è utilizzabile il volume discendente dalla sottozona E2, fatte salve le eventuali limitazioni d' uso in esse previste dalla presente normativa, l'indice di edificabilità massimo consentito é ,per le aree comprese nella sottozona E2, di mc. 0,0001/mq.*
5. *Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'art. 20 lett.a),b), c),d), della L.R. 71/78 e ss.mm.ii.. Gli interventi di risanamento conservativo, consolidamento statico e ristrutturazione, saranno ammessi a condizione che con specifiche indagini geologiche si dimostri l'idoneità dell'area di sedime del fabbricato. Analoghe indagini saranno condotte quale presupposto agli interventi di cui al punto 3.15 dell'art.35E.*
6. *Le aree classificate E2 a seguito non condivisione dell'A.R.T.A. delle classificazioni originariamente previste, per dette aree, in sede di adozione della variante generale al P.R.G. non sono assoggettate ai vincoli di inedificabilità riportate all'art.35.V.*

Art 35. E3 - SOTTOZONE E3

1. *Definizione : Zone boscate o con previsione di imboschimento o soggette a miglioramento agrario.*
2. *Questa sottozona include le aree vincolate a bosco, quelle sulle quali esistono previsioni di imboschimento, ed infine quelle soggette o da assoggettare a miglioramento agrario, formanti un insieme di elementi naturali ed antropici di notevole interesse.*
3. *Qualsiasi attività edilizia all' interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro le fasce di rispetto del limite esterno dei medesimi é disciplinata in base a quanto previsto dall' art. 10 della L.R.. n. 16 del 6/04/1996 e ss.mm.ii. , con la possibilità di deroga prevista nel comma 3-bis dello stesso articolo In caso di deroga l'indice di edificabilità massimo consentito é di mc. 0,001/mq.*

Le aree, comunque , sono computabili ai fini della determinazione del volume edificabile del fondo agricolo a cui appartengono se lo stesso risulta costituito, oltre che dalla sottozona E3, anche da una o più sottozone E, e sulle quali è utilizzabile il volume discendente dalla sottozona E3 fatte salve le eventuali limitazioni d' uso in esse previste dalla presente normativa.

Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'art. 20 lett.a),b), c),d), della L.R. 71/78 e ss.mm.ii.. E'consentita inoltre l'esecuzione di interventi per la sistemazione idrogeologica delle pendici.

In considerazione delle numerose funzioni di carattere idrogeologico, ambientale, paesaggistico, economico-produttivo, energetico e sociale, che tali ambiti esplicano, occorrerà che tutte le forme di utilizzazione siano conformi alla legge n.3267/1923 ed alla normativa regionale in materia, in particolare, potranno essere effettuati gli interventi previsti all'interno di appositi Piani di Utilizzazione, da sotto-porre all'approvazione dei competenti organi regionali, in cui siano previste tutte le possibili utilizzazioni da effettuare nell'arco temporale di validità del Piano stesso.

Il Piano, in particolare dovrà prevedere, oltre le ordinarie operazioni colturali e di taglio, anche:

- a) *gli interventi migliorativi con la reintroduzione di essenze tipiche della zona e della specifica area fitoclimatica;*
- b) *gli interventi per la protezione del suolo e per la regimazione delle acque;*
- c) *le infrastrutture necessarie per la utilizzazione, per la protezione e per la fruizione del bosco, le linee tagliafuoco, i punti fissi di imposto per il carico della legna ed i ricoveri per gli addetti alla sorveglianza e al taglio dei boschi;*
- d) *la identificazione e la regolamentazione delle attività praticabili nel bosco*

Art. 35. E4 - SOTTOZONA E4

1. *Definizione : Zone agricole collinari.*
2. *La sottozona E4 si riferisce a territori agricoli, anche abbandonati, coperti da vegetazione agricola o arborata, contenenti comunque elementi determinanti per la qualificazione del paesaggio.*
3. *Essa comprende in genere le aree appartenenti al Pianalto, classificate "P" nello studio agroforestale, caratterizzate da colture prevalenti a seminativo asciutto, pascoli e zone arborate con piante di carrubo e ulivo consociate a mandorli.*
4. *Gli interventi in questa sottozona, oltre che a rispondere alle prescrizioni previste nelle norme di carattere generale, se non in contrasto con il presente, dovranno sottostare alle seguenti limitazioni:*
 - 4.1. *Annessi agricoli:*

a)	<i>If</i>	<i>mc/mq.</i>	<i>0,04</i>
b)	<i>H max.</i>	<i>ml.</i>	<i>4,50</i>
c)	<i>Df.</i>	<i>ml.</i>	<i>10,00</i>
d)	<i>Dc.</i>	<i>ml.</i>	<i>5,00</i>
e)	<i>Ds.</i>	<i>ml.</i>	<i>20,00</i>
f)	<i>Sm.</i>	<i>mq.</i>	<i>5.000</i>
 - 4.1. *Residenze*

a)	<i>If</i>	<i>mc/mq</i>	<i>0,03</i>
b)	<i>H max.</i>	<i>ml.</i>	<i>4,50</i>
c)	<i>Df.</i>	<i>ml.</i>	<i>10,00</i>
d)	<i>Dc.</i>	<i>ml.</i>	<i>5,00</i>
e)	<i>Ds.</i>	<i>ml.</i>	<i>20,00</i>
f)	<i>Sm.</i>	<i>Mq.</i>	<i>5.000</i>
5. *Sono consentite le opere necessarie al mantenimento dell'attività agricola e silvo-pastorale (come fontanili e abbeveratoi) nonché al mantenimento e miglioramento dell'attuale struttura vegetazionale. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'art. 20 lett.a),b), c),d), della L.R. 71/78 e ss.mm.ii..*
6. *L'edificazione nella sottozona E4 è consentita sulla base di intervento edilizio diretto mediante concessione edilizia (C) Il progetto dovrà riportare la superficie fondiaria asservita alle costruzioni l'area così indicata sarà vincolata con atto d'obbligo da trasciversi nel registro della Conservatoria Immobiliare.*
7. *E' ammessa la costruzione a confine.*
8. *Gli indici di cui ai punti 4.1 e 4.2, del comma 4, sono cumulabili.*
9. *Consentire la possibilità di realizzare campeggi realizzati con strutture interamente precarie ove siano esistenti sistemi di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque reflue. Gli interventi saranno disciplinati da apposito regolamento.*

Art. 35. E5 - SOTTOZONA E5

1. *Definizione : Zone agricole di transizione.*
2. *Nella sottozona E5 valgono le prescrizioni di carattere generale di cui all' art. 35.E., salvo eventuali deroghe eccezioni modifiche o integrazioni riportate nei punti successivi del presente articolo.*
3. *Questa sottozona include le aree che ricadono prevalentemente nella zona di transizione classificata "T" nello studio agroforestale, che costituisce il raccordo ideale tra il Pianalto e la Piana Alluvionale.*
4. *In esse rientrano le aree pianeggianti con seminativi ed orticoltura irrigui, le aree sub-pianeggianti con pendenze comprese alla seconda o terza classe con vegetazione anche naturale, ed infine aree in rilevato con uso prevalente a seminativo.*
5. *Gli interventi in questa sottozona, oltre a rispondere alle prescrizioni previste dalle norme di carattere generale, se non in contrasto con il presente, dovranno sottostare alle seguenti limitazioni:*
 - 5.1. *Annessi agricoli*

a)	<i>If</i>	<i>mc/mq</i>	<i>0,07</i>
b)	<i>Hmax.</i>	<i>ml.</i>	<i>5,00</i>
c)	<i>Df.</i>	<i>ml.</i>	<i>10,00</i>
d)	<i>Dc.</i>	<i>ml.</i>	<i>5,00</i>
e)	<i>Ds.</i>	<i>ml.</i>	<i>20,00</i>
f)	<i>Sm.</i>	<i>mq.</i>	<i>5.000</i>
 - 5.2. *Residenze*

a)	<i>If</i>	<i>mc/mq</i>	<i>0,03</i>
b)	<i>H max.</i>	<i>ml.</i>	<i>5,50</i>

c)	Df.	ml.	10,00
d)	Dc.	ml.	5,00
e)	Ds	ml.	20,00
f)	Sm.	mq.	5.000

6. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'art.20 lett.a), b), c), d), della L.R. 71/78 e ss.mm.ii.
7. Sono consentite le opere necessarie al mantenimento dell'attività agricola e silvo - pastorale nonché al mantenimento e miglioramento dell'attuale struttura vegetazionale.
8. L'edificazione nella sottozona E5 è consentita sulla base di intervento edilizio diretto mediante concessione edilizia (C).
9. Il progetto dovrà riportare la superficie fondiaria asservita alle costruzioni ; l'area così indicata sarà vincolata con atto d'obbligo da trasciversi nel registro della Conservatoria Immobiliare.
10. E' ammessa la costruzione a confine
11. Gli indici di cui ai punti 5.1 e 5.2 del comma 5, sono cumulabili.
12. Consentire la possibilità di realizzare campeggi realizzati con strutture interamente precarie ove siano esistenti sistemi di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque reflue. Gli interventi saranno disciplinati da apposito regolamento.

Art. 35. E6 - SOTTOZONA E6

1. Definizione: Zone agricole irrigue.
2. Nella sottozona E6 valgono le prescrizioni di carattere generale di cui all' art. 35.E., salvo eventuali deroghe eccezioni modifiche o integrazioni riportate nei punti successivi del presente articolo.
3. Sono comprese in questa sottozona le aree che ricadono prevalentemente nella Piana Alluvionale "A" nello studio agroforestale. Essa include la parte più pianeggiante compresa tra il limite inferiore della zona di transizione e la fascia costiera, caratterizzata da suoli ad elevata potenzialità agricola, irrigui e con una proprietà fondiaria frazionata.
4. In questa sottozona si riscontra una elevata presenza di insediamenti residenziali di tipo estensivo al servizio di fondi agricoli di limitata estensione, spesso inferiori ad 1 Ha.
5. Gli interventi in questa sottozona, oltre a rispondere alle prescrizioni previste dalle norme di carattere generale, se non in contrasto con il presente, dovranno sottostare alle seguenti limitazioni:

5.1. Annessi agricoli:

a)	If	mc/mq	0,07
b)	Hmax.	ml.	7,00
c)	Df.	ml.	20,00
d)	Dc.	ml.	5,00
e)	Ds.	ml.	15,00
f)	Sm.	mq.	5.000

5.2. Residenze

a)	If	mc/mq	0,03
b)	H max.	ml.	5,50
c)	Sm.	mq.	5.000
d)	Df.	ml	10,00
e)	Dc.	ml	5,00
	f) Ds.	ml.	15,00

6. Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'art. 20 lett.a),b), c),d), della L.R. 71/78 e ss.mm.ii..
7. Sono consentite le opere necessarie al mantenimento dell'attività agricola nonché al mantenimento e miglioramento dell'attuale struttura vegetazionale.
8. L'edificazione nella sottozona E6 è consentita sulla base di intervento edilizio diretto mediante concessione edilizia (C)
9. Sui fondi non frazionati successivamente al 31/12/94, sarà consentita la edificazione di annessi agricoli con lotto minimo di mq. 2.500 con le prescrizioni del punto 5.1
10. Il progetto dovrà riportare la superficie fondiaria asservita alle costruzioni; l'area così indicata sarà vincolata con atto d'obbligo da trasciversi nel registro della Conservatoria Immobiliare.-
11. E' ammessa la costruzione a confine
12. Gli indici di cui ai punti 5.1 e 5.2 del comma 5, sono cumulabili.
13. Consentire la possibilità di realizzare campeggi realizzati con strutture interamente precarie ove siano esistenti sistemi di approvvigionamento idrico e di smaltimento delle acque reflue. Gli interventi

saranno disciplinati da apposito regolamento.

- 3.** Dare atto che le modifiche introdotte all'art.35.E1 delle N.T.A. trovano riscontro dinamico nell'Art.35.E1/a sempre delle N.T.A.
- 4.** Onerare l'Amm.ne Com.le, a mezzo degli uffici competenti, di curare il procedimento voluto dall'art.3 L.R.71/78 e ss.mm.ii.
- 5.** Dare atto che, a far data della adozione del presente atto deliberativo vigono, ai sensi dell'articolo 18 C.3 L.R.71/78 e ss.mm.ii., le misure di salvaguardia di cui alla L.3.11.1962, n.1952 e ss.mm.ii., e alla L.R.05.08.1958, n.22 e ss.mm.ii.
- 6.** Dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri espressi dal Responsabile del Servizio.

IL CAPO IX SETTORE
F.to Ing. Guglielmo Spanò

Visto: L'Ass.re Urbanistica
F.to Avv. Matteo Gentile

COMUNE DI SCICLI

PROVINCIA DI RAGUSA

DIPARTIMENTO _____

UFFICIO _____

ALLEGATO ALLA DELIBERA:

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° _____ DEL _____

OGGETTO: Proposta di deliberazione avente ad oggetto: **N.T.A. allegate P.R.G. Sottozone agricole. Variante. Adozione ex art.3 L.R.71/78.**

Pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 1, lett.i) L.R.n° 48 dell'11.12.1991.

A) - PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere:

-----favorevole-----

Scicli, li 22/07/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Geom. Salvatore Denaro

SI CONFERMA IL PARERE

-----favorevole-----

Scicli, li 23/07/2010

IL FUNZIONARIO

F.to Ing.Guglielmo Spanò

=====

B) - PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

- Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere:

e si attesta la registrazione dell'impegno nei capitoli sottoindicati del bilancio _____

impegno _____ / _____ / Cap. _____ € _____

impegno _____ / _____ / Cap. _____ € _____

impegno _____ / _____ / Cap. _____ € _____

Il Responsabile del Servizio

Si conferma il parere

Scicli, li _____

IL FUNZIONARIO

RESPONSABILE DI RAGIONERIA

=====

C) -SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' SI ESPRIME PARERE:

Scicli, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
